
Legge Regionale 07 settembre 1995, n. 92**Utilizzazione ai fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale.**

(Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 18.09.1995)

INDICE

Art. 01

Art. 02

Allegato

Art. 01

Il patrimonio agricolo e forestale regionale, di cui alla l.r. 4 settembre 1976, n. 64 , è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori, acquisito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, secondo le indicazioni dell' allegato A

Art. 02

Il Consiglio regionale, su richiesta delle Province e sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può procedere, per una corretta gestione dei singoli complessi, alla variazione delle zone perimetrare nell' allegato A , ai fini faunistici e faunistico-venatori.

Allegato

Si rimanda alle immagini presenti nell'edizione cartacea del Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 18 settembre1995.